



Messina 12 settembre 2022

Al Commissario Straordinario
A.O.U. "G. Martino" Messina
protocollo@pec.polime.it

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022. **DIFFIDA.**

Le scriventi OO.SS., in relazione alla Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022,

PREMESSO

- Che con nota del 12 Agosto 2022, avevano chiesto prima di procedere ad ulteriori azioni legali nei confronti di codesta Amministrazione, a norma dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, l'attivazione urgente del Confronto con codesta Azienda. Infatti nel Decreto del 10/08/2022 il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, nel procedimento promosso dalle scriventi OO.SS., con ricorso ex art. 28 Legge 20/05/1970, n. 300, contro l'Università degli Studi di Messina, si afferma nel merito quanto segue:
"Infatti sebbene con le note del 21.6.2022, le OO.SS. contestano sia che l'AOU "G. Martino" di Messina abbia proceduto ad inserire le deleghe delle OO.SS. ricorrenti nel Comparto Sanità, anziché in quelle del Comparto Istruzione e Ricerca, con ciò arrecando un grave danno alle stesse OO.SS., che non si vedranno riconosciute le deleghe ai fini della rappresentatività sindacale, oltre a non avere riconosciute le loro prerogative sindacali, in quanto firmatarie del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sia che l'AOU "G. Martino" di Messina abbia, in sede di registrazione del verbale finale per l'elezione della RSU presso l'AOU "G. Martino" di Messina, inserito i dati nel Comparto Sanità anziché in quello Istruzione e Ricerca, con ciò alterando il verbale finale redatto e firmato dalla Commissione Elettorale, invero, trattasi di atti posti in essere successivamente al deposito del ricorso e quindi non oggetto del presente giudizio e comunque posti in essere dall'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino nei confronti della quale le Organizzazioni Sindacali ricorrenti non hanno rivolto alcuna domanda e, rispetto alla quale è stata disposta la chiamata in giudizio, da parte di questo decidente, solo ai fini dell'integrità del contraddittorio...Deve pertanto ritenersi che rispetto alle condotte contestate dai ricorrenti risulta comunque carente la legittimazione passiva dell'Università".

RICHIAMATO

- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, che afferma "Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti".

DIFFIDANO

Codesta Azienda a dare attuazione a quanto contenuto nella Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022 per le seguenti ragioni:

- 1) gli artt.5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019/2021, sottoscritto in data 3 Agosto 2021, includono espressamente le Aziende Ospedaliero- Universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 quali Istituzioni del comparto e dell'area dell'Istruzione e Ricerca; dalle norme richiamate discende l'applicazione al personale direttamente reclutato delle disposizioni di cui al Comparto Istruzione e Ricerca, tanto in materia di status giuridico ed economico, quanto in materia di diritti sindacali.
- 2) Il D.Lgs. n.517/1999, intervenendo in materia di *“Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”*, ha previsto che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, si realizzi attraverso Aziende Ospedaliero-Universitarie, aventi autonoma personalità giuridica.

Per un periodo transitorio di quattro anni, le Aziende Ospedaliero-Universitarie si sarebbero dovute articolare, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

- a) Aziende costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta, denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99-;
- b) Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'Università, denominate Aziende Ospedaliere integrate con l'Università - art. 2, comma 2, lettera b) del DLgs. n.517/99 (le c.d. Aziende miste)-.

L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.517/99 prevedeva, altresì, che trascorso il quadriennio di sperimentazione, i due modelli di aziende dovessero dar vita a una unica tipologia organizzativa (che evidentemente non comporta una mutazione dello stato giuridico dell'Ente), denominata Azienda Ospedaliero-Universitaria, lasciando però indefinito l'assetto finale della futura Azienda a cui si sarebbe dovuta applicare, tuttavia, la disciplina speciale dello stesso D.Lgs. n.517/99 e non tutto il D.Lgs. n.502/92 in via diretta, come avviene per le ASL e le AO del S.S.N. Inoltre sia le Aziende ex Policlinici Universitari (tipologia a) che le Aziende c.d. miste (tipologia b) sarebbero dovute confluire nel nuovo modello organizzativo definito Azienda Ospedaliero-Universitaria. Quindi non si è verificata alcuna *“automatica trasformazione”* dei Policlinici Universitari in Aziende miste: il predetto modello unico avrebbe dovuto configurarsi al termine del periodo di sperimentazione, valutati i risultati ottenuti dalla sperimentazione stessa, attraverso un *“atto di indirizzo e coordinamento del Governo emanato ai sensi dell'art.8 della Legge 15 marzo 1997, n.59, su proposta dei Ministri della Sanità e dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo”*.

Tale atto di indirizzo, tuttavia, **non è stato emanato**, mentre è intervenuto l'atto di indirizzo e coordinamento del Governo - il DPCM 24.05.2001 - recante le *“Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale”* previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.517/99, che costituisce l'attuale riferimento nazionale per la definizione delle predette intese, in attesa della emanazione dello schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La Legge regionale n. 5/2009 si è limitata alla istituzione delle aziende di tipo A, senza decretare alcuna ipotetica trasformazione in aziende sanitarie per intervenuta conclusione della sperimentazione prevista.

Inoltre, ciò non avrebbe potuto concretizzarsi, seppur in presenza della modifica del titolo V della Costituzione, essendo già la materia di pertinenza esclusiva dello Stato e peraltro soggiacendo alla riserva di regolamento dell'Amministrazione centrale di cui alla L.517/99.

Infatti il Legislatore interviene a modificare il Decreto Legislativo 517 del 1999 con il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in SO n.32, relativo alla G.U. 19/06/2015, n.140), convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188) che ha disposto (con l'art. 9, comma 10) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 8. Il legislatore nulla innova, invece, in materia di aziende di cui alla lett. a) e alla lett. B) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

3) L'Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n.342 del 30.07.2004, concernente la provvista di personale dell'AOU e le delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata, indirizzata sia alle Aziende Ospedaliere Universitarie che alle Università siciliane, compresa quella di Messina, nonché all'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia:

- conferma che tutte le predette Aziende sono AOU di cui alla lett. a) dell'art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- ribadisce la legittimazione esclusiva delle organizzazioni del comparto Università (ora Istruzione e Ricerca) a partecipare alla contrattazione decentrata ed ancora esprime che "...Le considerazioni che precedono, fondate su norme univoche e non derogabili da alcun atto amministrativo o negoziale, non possono essere in alcun modo messe in dubbio dalla considerazione che in sede di contrattazione decentrata si dovrà tener conto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del S.S.N. in relazione al disposto dell'art. 31 del DPR 761/79";
- ribadisce che appare privo di fondamento il presupposto per cui il personale operante presso l'Azienda Policlinico sia disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto Università quando il rapporto d'impiego sia instaurato con l'Ateneo e viceversa da quella del comparto Sanità quando il rapporto d'impegno intercorra direttamente con l'Azienda Policlinico;
- **l'attualità di tale parere è confermata nella comunicazione della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica-Ispettorato per la funzione pubblica, DFP-0047598-P-19/07/2021, che richiama la posizione dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, espressa il 30 luglio 2004 con Cons.342/2004, relativamente alle AOU siciliane e il fatto che appare giustificato il timore che l'ipotesi di assunzioni di personale ai sensi dei CCNL del SSN porti ad una condizione di complessiva illegittimità e confusione con grave rischio per la corretta operatività dell'Azienda;**

4) I Contratti Collettivi Integrativi Aziendali attualmente vigenti presso l'AOU di Messina per il Personale del Comparto, per l'Area della Dirigenza Medica e per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica, Professionale affermano che la delegazione trattante dell'AOU Policlinico "Gaetano Martino" di Messina per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università (ora Istruzione e Ricerca) e definiscono la delegazione di parte pubblica;

5) L'Assessorato Regionale della Salute con nota del 13.04.2018, prot. n.29836, nell'autorizzare la stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR di biologi, afferma chiaramente che in Sicilia "le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 517/99, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell'istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei CCNL di riferimento", **superando così il problema rappresentato dalla presenza di esubero di biologi al Policlinico di Messina, esubero che avrebbe impedito la stabilizzazione di detto personale se l'AOU fosse appartenuta al**



Comparto Sanità. Inoltre afferma che le Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici, presenti in Sicilia non fanno parte delle Aziende del SSN;

- 6) Il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina attualmente vigente ed approvato con Decreto dell'Assessore per la Salute del 10 Marzo 2020 (GURS del 03/04/2020, n.19) all'art. 15 richiama espressamente l'art. 64 del CCNL Comparto Università 2006-2009 in cui è detto chiaramente che la normativa in essa contenuta si applica al "personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 11.06.2007" e al "personale dipendente dalle Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000".
- 7) L'Atto Aziendale all'art. 26 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 791 del 25/05/2020 afferma che la delegazione trattante dell'AOU "G. Martino" di Messina per la parte sindacale e per le materie di interesse del Comparto, della Dirigenza Medica, sanitaria, tecnica professionale ed amministrativa è costituita dalle OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale dell'Università (ora Istruzione e Ricerca). Stabilisce inoltre la delegazione di parte pubblica. E' appena il caso di ricordare che l'Atto Aziendale è adottato previa intesa con il Rettore dell'Università di Messina e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute al fine del suo controllo ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 5/2009. Inoltre l'Atto Aziendale è stato approvato con deliberazione n. 45 del 6 febbraio 2020 da parte della Giunta Regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P. Rcg. n. 70/1979, e con D.A. n.158/2020 del 3 marzo 2020.
- 8) La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ispettorato per la Funzione Pubblica del 20 luglio 2021, avente ad oggetto "criticità AOU Gaetano Martino di Messina" afferma che l'AOU è stata costituita con D.R. del Rettore dell'Università di Messina n. 636/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera a) e comma 8 del D. Lgs. N. 517 del 21.12.1999. La stessa nota continua affermando che *"La citata disposizione - tuttora efficace nonostante la previsione della sua applicazione solo in via sperimentale - individua e disciplina le aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale... Coerentemente gli artt. 5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018, individuano le Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n.517 quali Istituzioni di comparto e dell'area dell'Istruzione e Ricerca, al cui personale, direttamente reclutato, vanno applicati i CCNL dell'Istruzione e Ricerca... Si richiede di tenere informato questo Ispettorato degli esiti degli accertamenti che si riterrà di intraprendere sullo stato delle procedure e sugli eventuali atti adottati, con riferimento sia all'iniziativa di istituire un IRCCS mediante trasformazione del Policlinico Universitario "Gaetano Martino" dell'Ateneo di Messina, sia alla verifica dell'aderenza ai CCNL dell'Istruzione e Ricerca del reclutamento autonomo effettuato ad oggi dalla predetta Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina".*
- 9) Il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021), sottoscritto il 03/08/2021, tutt'ora vigente, all'art. 5, comma 1, punto III, afferma che il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende anche il personale dipendente dalle Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517: se la bipartizione di cui sopra fosse superata, a seguito del fatto che è trascorso il periodo di sperimentazione, perché il citato CCNQ di cui sopra, tutt'ora vigente,



avrebbe dovuto farvi riferimento?

Ed ancora il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018, tutt'ora vigente, all'art'1 afferma che *“Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016....con il termine “Aziende ospedaliero-universitarie” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell'Università”*.

INOLTRE la giurisprudenza relativa all'AOU “G. Martino” di Messina e non ad altri contenziosi appare chiara ed univoca:

1) Il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro con Sentenza del 25 Luglio 2013, passata in giudicato, afferma che l'AOU Policlinico “Gaetano Martino” di Messina è stata costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) e comma 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il personale rientra nel comparto del personale delle Università (ora Istruzione e Ricerca). Nella sua costituzione in giudizio, si legge che l'AOU “G. Martino” di Messina contesta la fondatezza del ricorso proposto dalla O.S. FSI-USAE, che aveva promosso l'azione per comportamento antisindacale in quanto esclusa dalle riunioni di contrattazione, *“evidenziando che la ricorrente non rientra nel novero delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Università [ora Istruzione e Ricerca], che regola il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dell'AOU “G. Martino”, anche quelli assunti direttamente dall'Azienda”*.

Ed ancora il giudice di merito *“Così riassunte le posizioni delle parti, il ricorso è infondato e non può essere accolto”* in quanto l'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è stata costituita ai sensi dell'art. 2, commi 2 lett. a) e 8 del D.Lgs. 21 Dicembre 1999, n. 517.

E conclude che, fatta salva la materia della formazione professionale, al personale in servizio presso le AOU, sia esso dipendente dalle stesse AOU che dipendente dalle Università, secondo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL Comparto Università 2006-2009 tutt'ora vigente, si applicano le norme del CCNL per i dipendenti del comparto Università (ora Istruzione e Ricerca), comprese quelle che disciplinano il sistema dei rapporti sindacali.

Ed inoltre:

1) La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, con Sentenza del 29 Ottobre 2021 nei Motivi della Decisione afferma quanto segue: *“Per dirimere la questione, dunque, occorre indagare sulla natura giuridica dell'AOU Policlinico di Messina, richiamando che il D. lgs n. 517/1999, ha previsto, due tipologie organizzative: 1. Aziende costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta, denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99; 2. Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'Università, denominate Aziende Ospedaliere integrate con l'Università - art. 2, comma 2, lettera b) del DLgs. n.517/99 (le c.d. Aziende miste). stabilendo, altresì, “Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.*



E ancora . Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3- bis , 3- ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

Circa la natura attuale dell'AOU di Messina quale Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99, poi, non pare vi possano essere dubbi”.

Per quanto sopra esposto le scriventi OO.SS. diffidano codesta Amministrazione a dare attuazione a quanto contenuto nella Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1655 del 08/09/2022, dovendo in caso contrario adire le vie legali in sede civile e penale a tutela delle proprie prerogative sindacali.

Le scriventi restano in attesa di urgente riscontro.

Distinti saluti.

p. Le OO.SS.

FLC CGIL
(P. Patti)

UIL RUA
(A. Alessandrino)

FGU DIP. UNIVERSITA'
(P. Todaro)